

# **A.R.O. BROLO**



**COMUNE DI BROLO**  
**Area Metropolitana di Messina**

**REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLA  
RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'ARO DEL COMUNE DI BROLO**

**Approvato con delibera consiliare n. 7 del 30.03.2018**

## SEZIONE I. - NORME GENERALI

### Articolo 1

#### Finalità, oggetto e campo di applicazione

Il presente *“Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata”* si applica ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed ai servizi di igiene urbana e complementari erogati nell'ARO del Comune di Brolo coincidente con i propri confini territoriali.

Gli obiettivi da perseguire attraverso l'esecuzione dei servizi di igiene ambientale oggetto del presente Regolamento sono i seguenti:

- stabilire un sistema di relazioni con l'utenza che si basi sul principio della migliore conoscenza dei comportamenti per la partecipazione diffusa al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- erogare servizi che promuovono un ciclo integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani basato su principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario *“chi inquina paga”*. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- contenere al minimo l'impatto ambientale connesso con il trattamento finale dei rifiuti con l'obiettivo di una incidenza della raccolta differenziata mediamente non inferiore al valore medio del 65%, così come previsto dalla normativa vigente (art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006). Il presente *“Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata”* viene introdotto in attuazione di quanto previsto dall'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e definisce norme e misure volte a:
  - assicurare la tutela igienico-sanitaria delle aree urbane dell'ARO di Brolo, definendo le diverse modalità di esecuzione degli interventi di spazzamento, raccolta e rimozione di rifiuti presenti su strada e di altre attività complementari volte ad assicurare elevati livelli di qualità dell'ambiente urbano del territorio costituente l'ARO di Brolo;
  - assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - stabilire le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
  - garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera 2, lettera f) del D. Lgs. N. 152/2006;
  - individuare ed ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento vengono introdotte le seguenti definizioni:

- a) *“rifiuto”*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- b) *“rifiuto pericoloso”*: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/06;
- c) *“rifiuto non pericoloso”*: rifiuto che non presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/06;
- d) *“rifiuti solidi urbani”*: conformemente a quanto previsto dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- e) sono rifiuti urbani:
  - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2,

- lettera g);
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- f) “rifiuti vegetali” provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- g) “rifiuti provenienti da attività cimiteriale” diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) e diversi dai rifiuti da esumazione e estumulazione;
- h) “rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani”: conformemente a quanto previsto dall'art.184 c.2 e dall'art. 198, c. 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006 sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti unicamente da uffici, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico presenti all'interno di utenze non domestiche come definite all'interno del presente Regolamento;
- i) “rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione”: i rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni come definiti dall'art.85 comma 2 del DPR n.285/1990, dall'art.2 comma 1 lett. e) del DPR n. 254/2003 e dall'art. 184 c. 2 lett. f) del Dlgs n. 152/2006. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono gli avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni comprendenti assi e residui legnosi del feretro, componenti, accessori, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. Maniglie); residui di indumenti appartenuti alla salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre; altri resti biodegradabili inseriti nel cofano ; residui metallici delle casse (lamiera zincata e/o in piombo) eventualmente posti all'interno del feretro; altre componenti e/o accessori contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione e/o la tumulazione. Trattasi di scarti che devono essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 12 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254.
- j) “rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali collegate alle attività di esumazione ed estumulazione”:
- rifiuti definiti dall'art. 85 comma 2 del DPR n. 285/1990 ed art. 2 comma 1 lett. f) del D.P.R. n. 254/2003 nonché art. 184 c. 2 lett. f) del Dlgs n. 152/2006, prodotti dal gestore dei servizi cimiteriali di ciascun Comune costituente l'ARO a seguito delle attività di inumazione e tumulazione. Trattasi delle seguenti tipologie di scarti:
    - ✓ parti di tumulo (o di cippi): le porzioni lignee, materiali lapidei ornamentali e frammenti di materiali in laterizio che costituivano la parte soprassuolo della sepoltura o l'apparato di chiusura del colombario, ivi comprese ghiaie, sassi, fiori o piante allevate in contenitore in terra, scritte e parti di scritte poste ad ornamento delle lapidi;
    - ✓ inerti del tutto analoghi a quelli che si producono a seguito di piccoli interventi di manutenzione di manufatti edilizi che comportano un quantitativo di rifiuti inerti non superiore al 1,00 mc/intervento;
- k) “rifiuti derivanti da attività di mantenimento del decoro del cimitero”: rifiuti prodotti a seguito di periodici interventi di allontanamento di:
- rifiuti da attività di manutenzione ordinaria del cimitero costituita da spazzamento, svuotamento dei cestini gettacarte, pulizia di aree verdi, ecc. di tipo non biodegradabile ex art. 184 c.2 lett. c del D.Lgs n. 152/2006;
  - rifiuti da manutenzione del verde ornamentale e rifiuti da offerte votive della medesima tipologia quali resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma di tipo biodegradabile ex art. 184 c.2 lett. e del D.Lgs n. 152/2006;
  - altri rifiuti recuperabili (carta e cartone, plastica, vetro, ecc.) derivanti dalla sostituzione di oggetti offerti periodicamente alla memoria della salma e non costituente impianto stabile del tumulo e corredo della salma di tipo biodegradabile ex art. 184 c.2 lett. b del D.Lgs n. 152/2006;
- l) “rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani prodotti da strutture sanitarie”:
- m) conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D.P.R. n.254/2003 ed dall'art. 184 c. 2 ed dell' art. 198, c. 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006, sono i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti

urbani gli scarti che non rientrano tra quelli di cui alle lettere c) e d) assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
  - frazioni secche recuperabili costituite da vetro, carta, cartone, plastica, metalli ed imballaggi da conferire in maniera separata al servizio pubblico di raccolta;
  - spazzatura costituita dalla frazione secca residua con caratteristiche merceologiche analoghe a quelle prodotte all'interno delle civili abitazioni;
- n) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002;
- o) "compostaggio domestico": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, anche con l'ausilio di contenitori appositamente realizzati (compostiere) ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- p) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- q) "utenza domestica": immobile avente come destinazione d'uso prevista dalla Tabella delle Categorie Catastali predisposta dell'Agenzia del territorio, una di quelle previste nel gruppo A ad esclusione della categoria A/9 ed A/10. Rientrano in questa categoria anche i garage, depositi ed altri locali ricavati all'interno di strutture edilizie di qualsiasi tipologia aperti o chiusi lateralmente, nella disponibilità esclusiva di una famiglia. A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria le utenze di cui all'art.5 del D.P.R. 27.04.1999, n.158;
- r) "utenza non domestica": immobile avente destinazione d'uso diversa da quella domestica. A titolo esemplificativo, entrano in questa categoria le utenze di cui all'art. 6 del D.P.R. 27.04.1999, n.158;
- s) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi
- t) rifiuto che riducono:
- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- u) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- v) "raccolta e trasporto": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla successiva lettera "cc" del presente articolo comprendente anche il loro trasporto in un impianto di trattamento;
- w) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- x) "servizi di raccolta e trasporto": l'insieme dei servizi di raccolta differenziata e trasporto erogati nel territorio dell'ARO rivolti a tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche per quanto di propria competenza;
- y) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- z) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/06 riporta un

elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

- aa)** "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- bb)** "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla Parte IV del D.lgs. 152/06 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- cc)** "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente che rispetta i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.Lgs. 29.04.2006, n. 217 e successive modificazioni e integrazioni;
- dd)** "centro comunale di raccolta": area presidiata ed allestita, senza ulteriori nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- ee)** "servizi di igiene urbana": l'insieme dei servizi volti a mantenere un elevato standard di pulizia e decoro delle strade pubbliche e degli altri spazi della medesima tipologia all'interno del territorio interessato dall'espletamento dei servizi in oggetto;
- ff)** "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti su strada pubblica mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

### **Articolo 3**

#### **Norme di carattere generale nell'espletamento dei servizi**

Le attività disciplinate nel presente Regolamento devono essere esercitate nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti ex art. 179 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

L'ARO, con la collaborazione fattiva di tutti i cittadini e per il tramite del gestore del servizio, promuove, in ordine gerarchico di priorità il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati, anche attraverso appositi incentivi economici o sgravi sulla TARI;
- preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia e di energia dai rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati, attraverso la raccolta integrata destinanti allo smaltimento una quota residuale degli scarti complessivamente raccolti nel territorio ARO; evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- garantire elevati standard igienico - sanitari ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; salvaguardare la fauna e la flora ed evitare ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio; promuovere, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

### **Articolo 4**

#### **Classificazione dei rifiuti**

In virtù di quanto previsto dall'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di classificazione dei rifiuti, ai fini dell'attuazione delle previsioni del presente Regolamento, di seguito definiscono le diverse tipologie di rifiuti prodotti da parte delle singole utenze comunali:

#### **A) Rifiuti urbani:**

- rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del precedente art. 2, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006;

- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 2 del presente Regolamento.

**B) Rifiuti speciali:**

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
- rifiuti da lavorazioni industriali;
- rifiuti da lavorazioni artigianali;
- rifiuti da attività commerciali;
- rifiuti da attività di servizio;
- rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- rifiuti derivanti da attività sanitarie non rientranti fra i rifiuti pericolosi di cui al successivo punto C.;

**C) Rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Sono oggetto del presente Regolamento unicamente le tipologie di "rifiuti urbani" ricadenti nell'elenco precedentemente riportato.

## **Articolo 5**

### **Generalità sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 184 c.2 ed dell'art. 198, c. 2, lettera g) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani gli scarti provenienti unicamente da uffici, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico presenti all'interno di utenze non domestiche che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani e comunque secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento;
- b) siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 7 del presente regolamento;
- c) siano conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati;
- d) siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio dell'ARO e con le strutture e gli impianti di recupero e smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

- a) l'applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento, istituito con D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, o comunque così come previsto dalla normativa vigente;
- b) la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

L'assimilazione è prevista dal presente Regolamento secondo criteri di quantità e qualità previsti all'art. 198, comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006. In attesa di tali criteri, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta, i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite ai successivi artt. 6 e 7.

## **Articolo 6**

### **Criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali al servizio pubblico**

Sotto il profilo qualitativo, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste all'art. 5, le tipologie di scarti che hanno composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o che comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito

elencati: imballaggi (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets; nastri adesivi, scarto di capelli provenienti dalle attività di parrucchiera e barbieri.

Per un maggior dettaglio sui servizi di raccolta erogati per le utenze non domestiche, questi, ai fini del contenimento dei costi complessivi del servizio, saranno armonizzati con quelli erogati alle utenze domestiche.

Per un maggior dettaglio sulle caratteristiche degli scarti di tipo speciale non pericoloso che vengono assimilati agli urbani, di seguito si elencano i servizi di raccolta complessivamente erogati alle utenze non domestiche rimandando a quanto previsto dall'art. 19 e dall'art. 21 del presente Regolamento:

- secco residuo
- organico biodegradabile
- carta
- cartone
- plastica
- metalli (alluminio + acciaio)
- vetro
- ingombranti
- raccolta di RAEE
- raccolta di sfalci di potatura da verde ornamentale

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo e in ottemperanza alla normativa comunitaria, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:

- presentano caratteristiche di pericolosità ex Allegato 1 della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- sono costituiti da sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002 provenienti da macellerie, pescherie ed altre utenze non domestiche che possono produrre questa tipologia di scarti ex art. 185 c.2 lett b del D.Lgs. n. 152/2006;
- presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio: materiali non aventi consistenza solida; materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti; prodotti eccessivamente polverulenti;
- richiedono una frequenza di servizio superiore a quella prevista dal calendario del servizio. In questo caso è possibile la sottoscrizione di un accordo integrativo rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento fra il produttore ed il gestore dei servizi di igiene ambientale. Sono inoltre esclusi dall'assimilazione tutti i rifiuti speciali (classificabili con codici CER diversi dal 20) provenienti da utenze non domestiche che costituiscono residuo ordinario e quotidiano del processo produttivo, ovvero delle attività commerciali e di servizio, quali ad esempio:
  - macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e materiali;
  - macchine e apparecchi di qualunque natura per il controllo del ciclo produttivo (PC, PLC, ecc.);
  - automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;
  - rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili;
  - rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e produttivi;
  - rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell'arredo nei fondi commerciali.

Per i rifiuti di cui al presente articolo i produttori dovranno produrre su richiesta dell'Ufficio ARO, copia dei MUD e/o dei formulari di avvenuto smaltimento e recupero dei rifiuti prodotti non assimilati agli urbani.

## **Articolo 7**

### **Criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali al servizio pubblico**

Fermo restando il rispetto dei criteri generali riportati all'art. 5, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:

- a) le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per

- ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna A);  
**b)** i quantitativi totali non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna B).

	DESCRIZIONE	A	B
		Kg/m anno destinati a smaltimento (65% di B)	Kg/m2 anno complessivi (2 x Kd max)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	7,15	11,00
2	Cinematografi e teatri	5,36	8,24
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	5,07	7,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	8,52	13,10
5	Stabilimenti balneari	6,76	10,40
6	Esposizioni, autosaloni	6,55	10,08
7	Alberghi con ristorante	16,18	24,90
8	Alberghi senza ristorante	12,35	19,00
9	Case di cura e di riposo	12,51	19,24
10	Ospedali	16,38	25,20
11	Uffici, agenzie, studi professionali	13,39	20,60
12	Banche ed istituti di credito	9,01	13,86
13	Negozi di abbigliamento e calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e di altri beni durevoli	12,87	19,80
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	17,19	26,44
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10,40	16,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	19,10	29,38
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	17,17	26,42
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	11,84	18,22
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	15,73	24,20
20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	10,73	16,50
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	10,54	16,22
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	123,50	190,00
23	Mense, birrerie, hamburgerie	72,41	111,40
24	Bar, caffè, pasticcerie	84,19	129,52
25	Supermercati, macellerie, negozi di generi alimentari	27,95	43,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	28,02	43,10
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	128,57	197,80
28	Ipermercati di generi misti	31,17	47,96
29	Banchi di mercato generi alimentari	94,32	145,10
30	Discoteche, night club	21,84	33,60
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazione agroindustriali)	35,10	50,00

I limiti quantitativi massimi delle frazioni indifferenziate di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento riportati nella colonna A della tabella precedente potranno essere oggetto di modifica a seguito di

specifiche indagini di mercato.

I succitati limiti quantitativi sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni previste all'art. 5.

Le categorie di utenze non domestiche possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio dell'ARO, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili a quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

L'ARO organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a controllare e quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

## **Articolo 8**

### **Procedura di accertamento**

Per l'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente regolamento, con i conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa TARI alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento sull'applicazione della TARI.

## **Articolo 9**

### **Informazione e coinvolgimento dell'utenza campagna di sensibilizzazione**

Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata finalizzato a massimizzare la quantità di rifiuti solidi urbani da avviare al recupero è possibile unicamente attraverso il coinvolgimento attivo dell'utenza.

In quest'ottica, l'ARO promuove l'implementazione di campagne di informazione mirate su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò avverrà mediante:

- incontri preliminari all'avvio del servizio organizzati per gruppi di utenze domestiche (condomini, nelle piazze e nelle scuole ecc..) e non domestiche suddivise per tipologie;
- consegna di attrezzature (contenitori carrellati, mastelli, ecc..) e materiali di consumo (sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 per la raccolta della frazione organica, sacchetti in plastica o sacchetti in carta, ecc..);
- consegna di materiale informativo che al minimo sarà costituito da: dizionario dei rifiuti in cui sono riportate le modalità di conferimento delle principali tipologie di rifiuti di origine domestiche ed assimilate agli urbani;
- calendario del servizio di raccolta domiciliare e dell'espletamento degli altri servizi rivolti alle diverse tipologie di utenze;
- comunicati stampa;
- altre forme di diffusione di materiale informativo.

Il gestore è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni, fatti salvi i casi di urgenza e di forza maggiore.

## **Articolo 10**

### **Misurazione puntuale dei rifiuti e premio differenziata**

Per la misurazione puntuale dei rifiuti dovranno essere attuati sistemi di controllo con l'obiettivo duplice di misurare il rifiuto differenziato conferito dall'utente e ridurre l'evasione/elusione adottando specifici strumenti al fine di:

- Ottimizzare e massimizzare la raccolta differenziata;
- Aumentare la frazione di rifiuti riciclabili;
- Ridurre il costo di smaltimento dei rifiuti;
- Ridurre l'evasione/elusione con beneficio sui costi del singolo utente;

Gli strumenti da adottare sono:

- Monitoraggio dei conferimenti (lettura codici a barre sui contenitori);
- Incentivi alle famiglie o riduzione della tari;

L'utente riceverà i KIT per la raccolta del materiale differenziato con *bar-code* prestampati .

Tutti gli automezzi per la raccolta dei rifiuti dovranno essere dotati di apparecchiature che leggono il bar code e ne rilevano le informazioni, che indicano: l'utente e il tipo di materiale conferito (fraz. Organica, carta, plastica, ecc.), Tali dati saranno trasmessi con sistema wireless ad un unico ricevitore/antenna posizionato all'interno del Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.), o degli automezzi. Il ricevitore trasmette i dati al computer server per l'elaborazione. La misurazione/peso del materiale conferito viene prevista solo per i conferimenti presso il C.C.R.

I *bar-code* saranno letti dal lettore multi fascio installato all'interno del kit di lettura montato su ogni automezzo adibito alla raccolta . Altro lettore multi fascio sarà utilizzato all'interno del C.C.R. ove verrà registrato anche il peso oltre alla tipologia del materiale conferito ed all'utente.

I bar code saranno pre-stampati sui kit da consegnare agli utenti ed accoppiati a ciascun utente all'atto della consegna per ogni tipologia di materiale differenziato.

Il sistema dovrà essere implementato con i dati dell'utente ed il server visitabile anche *on line* dai cittadini tramite collegamento ad apposita pagina web, tramite la quale ogni utenza potrà conoscere la propria performance di raccolta differenziata.

In relazione alle performance di raccolta differenziata il comune determinerà, nell'ambito dei propri regolamenti per la riscossione della TARI, eventuali agevolazioni o sconti sulla tariffa ecc.

## **SEZIONE II. - RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI**

### **Articolo 11**

#### **Informazione dell'utenza prima dell'avvio del servizio**

Dovrà essere attuata una capillare campagna informativa rivolta alle diverse tipologie di utenze insistenti nel territorio dell'A.R.O. di Brolo, sulle modalità di accesso al servizio attraverso iniziative dirette al mondo della scuola tendenti ad informare ed educare i giovani sulle tematiche ambientali, iniziative dirette a interlocutori istituzionali e associazioni imprenditoriali e di categoria attraverso incontri con i rappresentanti delle stesse miranti ad informare sul progetto che si intende sviluppare e sul contributo che si richiede ai loro associati ed iniziative dirette ai cittadini per fare in modo che la raccolta differenziata venga percepita come un servizio utile efficiente ed economicamente vantaggioso attuando quindi una strategia di comunicazione e informazione su tutto il territorio.

Dovranno essere, pertanto, predisposti messaggi e strumenti comunicativi che consegnati ai cittadini, illustreranno dettagliatamente il funzionamento degli strumenti della raccolta differenziata, quali il Centro Comunale di raccolta e la sua utilità, le modalità di intercettazione e trattamento dei rifiuti, gli orari e modalità di esecuzione dei servizi di raccolta con il sistema "porta a porta".

### **Articolo 12**

#### **Consegna di attrezzature, materiali di consumo ed informativi**

I Kit per la raccolta differenziata saranno consegnati gratuitamente alle utenze domestiche e non domestiche a cura del gestore unico.

La consegna dovrà essere anticipata da una lettera inviata ai cittadini in cui si avvisa della visita degli operatori o campagna di comunicazione e sensibilizzazione. Al momento del contatto diretto o campagna di comunicazione e sensibilizzazione, per ciascuna utenza, saranno compilate delle apposite schede che serviranno a registrare i dati identificativi dell'utente ed il numero di attrezzature ricevute in dotazione. La consegna dei contenitori/sacchetti a tutte le utenze è effettuata con sistema domiciliare.

Le utenze non presenti in casa al momento della consegna, saranno avvisate mediante un tagliando rilasciato dall'operatore, in cui sarà riportato l'oggetto della visita, l'indirizzo e il numero telefonico dell'ufficio start up presso il C.C.R. dove essi potranno ritirare il kit.

## Articolo 13

### Servizi di raccolta dedicata di rifiuti solidi urbani e speciali assimilati

Ai fini del raggiungimento dei tassi di raccolta previsti dagli artt. 181 e 205 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel territorio dell'ARO di Brolo sono istituite le seguenti raccolte dedicate di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati:

- R.1 - frazione organica biodegradabile:** E' costituita dall'insieme degli scarti della preparazione e del consumo del cibo, sia in ambito domestico che commerciale, degli scarti di piccoli orti e giardini, dei rifiuti vegetali provenienti dalle utenze commerciali e dalle aree cimiteriali, dei rifiuti organici provenienti dai mercati ortofrutticoli e simili. In particolare, attraverso la raccolta della frazione organica biodegradabile da utenze domestiche, si prevede di raccogliere avanzi di carne e pesce a piccoli pezzi, alimenti deteriorati, interiora e pelli, latticini, fondi di caffè e tè, gusci di uova frantumati, bucce di frutta, noccioli, scarti e avanzi di cucina crudi e cucinati, resti di frutta e verdura, carta sporca di materiale organico, piante recise e potature di piante da appartamento di piccola pezzatura.
- R.2 - carta e cartone (raccolta congiunta):** E' costituita dall'insieme di giornali, riviste, libri, fogli, quaderni, carta da pacchi, cartoncini, sacchetti di carta, scatole di cartone per scarpe e alimenti (pasta, riso, sale, etc.), fustini dei detersivi, imballaggi di cartone, i poli-accoppiati (esempio tetrapak e cartoni per bevande in genere), vecchi elenchi telefonici provenienti da utenze domestiche e da talune tipologie di utenze non domestiche.
- R.3 - raccolta selettiva di cartone:** E' costituita dall'insieme di imballaggi in cartone da utenze commerciali;
- R.4 - raccolta plastica:** E' costituita dall'insieme degli imballaggi indicati con le sigle PE (polietilene), PP (polipropilene), PVC (cloruro di polivinile), PET (polietilentereftalato), PS (polistirene), bottiglie di acqua minerale e bibite, stoviglie in plastica prive di residui di cibo (piatti- bicchieri), flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie, flaconi di shampoo, contenitori per cosmetici, flaconi di prodotti per la pulizia della casa, flaconi di sapone liquido, contenitori di prodotti per l'igiene della persona, vaschette per alimenti in plastica o polistirolo, sacchetti della spesa, pellicole per imballaggi, confezioni in plastica trasparente per pasta fresca o formaggi, confezioni di merende e cracker, buste e sacchetti in plastica per pasta, patatine, caramelle, etc. Gli imballaggi in plastica conferiti non devono essere inquinati da rifiuti organici e sostanze pericolose poiché, in questo caso, trattasi di contenitori contaminati T e/o F;
- R.5 - raccolta metalli:** E' costituita essenzialmente da lattine per bevande in alluminio o in acciaio, scatolette per la conservazione dei cibi in alluminio e banda stagnata ben svuotate e lavate (esempio scatole di pelati, piselli, tonno), coperchi di barattoli;
- R.6 - raccolta vetro:** E' costituita essenzialmente da contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti per alimenti, flaconi, fiaschi senza paglia, bicchieri in vetro) che saranno raccolti in maniera differente a seconda che trattasi di utenze domestiche o non domestiche;
- R.7 - raccolta abiti usati ed olio alimentare esausto:** Comprende lo svolgimento delle seguenti raccolte:
- tutti i tipi di indumenti fra cui maglieria, biancheria, cappelli, borse, cuoio, pelli, scarpe appaiate;
  - l'olio alimentare usato;
- Trattasi di raccolte espletate mediante servizi di raccolta con il sistema "porta a porta" e lasciando facoltà all'utenza di conferire i predetti scarti a propria cura presso il Centro Comunale di Raccolta negli orari di apertura;
- R.8 - raccolta ingombranti:** Comprende una casistica molto vasta di oggetti come da elenco seguente, non esaustivo: poltrone e divani, materassi, imballaggi per elettrodomestici non in cartone, lastre di vetro intere e specchi, damigiane, grosse taniche, mobili vecchi, reti per letti, biciclette, porte e finestre in metallo, ringhiere, rubinetti, ecc.
- R.9 - raccolta di RAEE (pericolosi e non pericolosi) ex art. 3 c. 1 lett.q) del d.lgs. n. 151/2005 (solo da utenze domestiche).** Con l'acronimo RAEE si indicano i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ex D. Lgs. n. 151/2005 che suddivide queste ultime in dieci macro famiglie di rifiuti pericolosi e non pericolosi di seguito elencati in modo non esaustivo: "grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di

consumo, apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni), giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero, dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati), strumenti di monitoraggio e di controllo e distributori automatici”.

- R.10 - raccolta di sfalci di potatura da verde ornamentale:** Sono essenzialmente costituiti da residui lignei, erba, potature siepe, ramaglie, foglie e terriccio, cortecce, segatura, paglia, ceneri di legna (spente), piante domestiche, ecc..
- R.11 - raccolta di pile esauste e piccole batterie:** E' costituita da pile esauste e piccole batterie ricaricabili in quanto trattasi di rifiuto urbano pericoloso ma recuperabile.
- R.12 - raccolta di farmaci:** E' costituita da farmaci scaduti o non utilizzati privati del loro involucro e del foglio illustrativo allegato che vanno conferiti presso i contenitori posti in prossimità delle farmacie o direttamente presso il c.c.r.;
- R.13 - contenitori T e/o F:** E' costituita da contenitori di vernici, coloranti, diluenti, solventi, collanti, stucchi, insetticidi, pesticidi e tutti quei contenitori contrassegnati con i simboli di pericolosità ed infiammabilità in quanto trattasi di rifiuto urbano pericoloso non recuperabile.
- R.14 - raccolta inerti (solo da utenze domestiche):** E' costituita da rifiuti da piccole demolizioni domestiche in genere sono costituiti da scarti recuperabili poiché trattasi di mattoni, mattonelle e calcinacci possono essere recuperati e reimpiegati in vari modi, contribuendo al risparmio delle risorse disponibili.
- R.15 - raccolta del secco residuo - centri urbani + agro:** E' essenzialmente composta da frazioni secche non riciclabili come: stoviglie in plastica con residui di alimenti (piatti, bicchieri) forchette, etc., imballaggi per alimenti sporchi (carta oleata per salumi, formaggi, etc.), stracci, materiale di consumo (prodotti per l'igiene come rasoi o bastoncini o spazzolini), pannolini ed assorbenti, oggettistica, vasellame e altro materiale risultante dalle operazioni di pulizia degli ambienti.
- R.16 - centro comunale di raccolta C.C.R :** Costituisce un elemento cardine del nuovo servizio poiché a questa struttura è demandato il compito di ampliare la gamma dei servizi offerti all'utenza (raccolta sfalci di potatura, tessili, olio alimentare, ecc.) consentendo il conferimento delle frazioni oggetto di raccolta domiciliare che l'utenza deve conferire al servizio pubblico.
- R.17 - raccolta carcasse di animali:** La raccolta di carogne e carcasse di animali morti rinvenute su strade e spazi pubblici (cani, gatti, bovini di piccola stazza, ecc..).
- R.18a- rifiuti cimiteriali da mantenimento delle struttura:** Comprende i rifiuti dalla manutenzione del verde ornamentale e rifiuti da offerte votive quali resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma, i rifiuti dell'attività di manutenzione ordinaria del cimitero (spazzamento, svuotamento dei cestini gettacarte, ecc..) ed i rifiuti inerti di materiali lapidei provenienti da lavori edili di costruzione o ristrutturazione di manufatti cimiteriali ed altri materiali inerti provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari.

## Articolo 14

### Orari e modalità di conferimento

L'organizzazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati è quella indicata dal progetto unico posto a base di gara, migliorata dall'appaltatore in sede di gara, concordata con l'amministrazione comunale, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche e territoriali dell'ARO BROLO. L'organizzazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati dovrà garantire, alle utenze non domestiche ricadenti all'interno del perimetro urbano, una frequenza di ritiro delle singole frazioni idonea.

## Articolo 15

### Generalità sul conferimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati

I rifiuti solidi urbani e gli speciali non pericolosi assimilati devono essere conferiti al servizio di raccolta a cura del produttore (utenze domestiche e utenze non domestiche o soggetti delegati), avendo cura di:

- Adottare comportamenti e prassi tendenti alla riduzione alla fonte della quantità di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati da conferire al servizio pubblico;

- Impegnarsi attivamente nella separazione degli scarti da conferire al servizio pubblico operando con le modalità previste per le diverse tipologie di raccolta precedentemente elencate nel presente Regolamento;
  - Impegnarsi attivamente nella separazione dei propri scarti in modo da ridurre al minimo la quantità da smaltire ed incrementare il più possibile la quantità di scarti da avviare al recupero di materia e/o energia;
  - Conferire i propri rifiuti al servizio di raccolta adottando modalità tali da evitare dispersioni di materiali, diffusione di odori molesti nell'ambiente, disagi per le altre utenze residenti all'interno ed all'esterno del immobile all'interno del quale insiste l'utenza domestica o non domestica. Nella gestione del servizio pubblico, ove possibile, la raccolta è organizzata tramite contenitori comuni idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste;
  - Conferire i propri rifiuti al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani nei modi e nei tempi determinati dalle specifiche disposizioni del Comune d'intesa con il soggetto gestore del servizio;
- È vietato conferire rifiuti in forma sciolta e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente Regolamento (imballaggi in cartone, rifiuti ingombranti, RAEE "storici", ecc...).

## **Articolo 16**

### **Conferimento dei rifiuti solidi urbani da parte di utenze domestiche**

Il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani prevede l'intercettazione di tutte le tipologie elencate nell'art. 10 del presente Regolamento adottando modalità diverse a seconda della consistenza e della tipologia di flusso da intercettare come di seguito rappresentato:

- Raccolta domiciliare: Secco residuo, Frazione organica, Carta e Cartone (raccolta congiunta). Plastica Vetro.
  - Raccolta stradale e/o di vicinato. Batterie, Farmaci e Contenitori T e/o F, abiti usati.
  - Raccolta domiciliare a chiamata: Ingombranti, RAEE pericolosi e non pericolosi ex art.3 c. 1 lett.q) del D Lgs. n. 151/2005.
  - Raccolta presso i centri comunali di raccolta: Sfalci di potatura verde ornamentale, olio alimentare, Alluminio + Acciaio, olio alimentare esausto, sfalci di potatura proveniente da aree private, RAEE pericolosi e non pericolosi ex art.3 comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 151/2005 (scambio uno ad uno), tessili.
- E' altresì previsto il conferimento di tutte le tipologie oggetto di raccolta domiciliare e stradale, ad eccezione del secco indifferenziato.

## **Articolo 17**

### **Attrezzature e materiali di consumo fornite dal gestore del servizio alle utenze domestiche**

Per sensibilizzare ed agevolare l'utenza nella separazione dei rifiuti solidi urbani all'interno delle singole utenze (domestiche e non domestiche), queste saranno fornite di appositi materiali di consumo dal gestore del servizio.

#### **DOTAZIONI KIT PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

- E' fatto obbligo per tutte le utenze domestiche, nonché per tutte le utenze non domestiche, di acquisire dall'impresa che gestisce il servizio di igiene urbana i contenitori per il conferimento dei rifiuti in forma differenziata, secondo le modalità specificate nella presente regolamento.
- All'atto della consegna del KIT di conferimento, sarà sottoscritto apposito verbale di presa in carico per la custodia, con l'assunzione dell'obbligo di osservare le disposizioni previste dalla presente regolamento, per quanto riguarda modalità e tempistica di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico.
- Le richieste di eventuali dotazioni di contenitori supplementari dovranno essere indirizzate al gestore del servizio che valuterà le effettive esigenze dell'utenza e predisporrà eventuali forniture supplementari. Eventuali forniture supplementari per la frazione secca residua saranno rese solo a seguito di verifica, da parte del gestore, del corretto conferimento da parte dell'utenza in detti contenitori della sola frazione secca residua in argomento. Se in tali contenitori dovesse essere riscontrata la presenza di rifiuti recuperabili, non sarà effettuata alcuna fornitura supplementare e saranno applicate all'utente le sanzioni previste nel presente regolamento.

#### **IL KIT CHE SARÀ CONSEGNATO ALLE UTENZE DOMESTICHE È IL SEGUENTE:**

- **organico(colore marrone):** n. 1 fornitura per 1 anno di sacchetti biodegradabili da 7 lt + n. 1

sottolavello areato da 7 lt per l'interno + n. 1 mastello da 30 lt (per l'esposizione esterna, se si tratta di un condominio in luogo di tale contenitore saranno forniti contenitori carrellati da 120/240 lt ad uso comune per tutte le utenze dello stabile). Alle utenze delle case sparse in luogo di tale kit sarà fornita n. 1 compostiera da lt. 300;

- **plastica/lattine (colore giallo):** n. 1 mastello da 30 lt (se si tratta di un condominio, in luogo di tale contenitore saranno forniti contenitori carrellati da 120/240 lt ad uso comune per tutte le utenze dello stabile);
- **vetro (verde):** n. 1 mastello da 30 lt (se si tratta di un condominio, in luogo di tale contenitore saranno forniti contenitori carrellati da 120/240 lt ad uso comune per tutte le utenze dello stabile);
- **carta (Blu):** n. 1 mastello da 30 lt (se si tratta di un condominio in luogo di tale contenitore saranno forniti contenitori carrellati da 120/240 lt ad uso comune per tutte le utenze dello stabile);
- **secco residuo (indifferenziato) (colore grigio):** n. 1 mastello da 50 lt con RFID -transponder;
- **n. 1 eco-calendario:** che serve a riepilogare le frequenze di conferimento, per Comune, tutti i giorni dell'anno e per tutte le tipologie di rifiuti, compresi gli orari di aperture del C.C.R. );
- **n. 1 brochure sul servizio:** che serve a riepilogare le modalità da seguire per la corretta separazione in casa di tutte le tipologie di rifiuti e per la prenotazione dei ritiri a domicilio;
- **n. 1 brochure** sulle *Buone Pratiche per la Prevenzione della Riduzione dei Rifiuti*;
- **n. 1 Tessera "Badge"**, già inizializzata e da utilizzare per il conferimento diretto dei propri rifiuti presso il C.C.R. ;
- **n. 1 Manuale** sulle modalità di effettuazione **del compostaggio domestico**, per le utenze delle case sparse, che saranno fornite della Compostiera

#### **IL KIT CHE SARÀ CONSEGNA TO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE È IL SEGUENTE:**

- I contenitori saranno generalmente del tipo "carrellati" da 120 lt/240 lt (fino ad arrivare anche a lt1100 lt o a "roll" impila cartoni o a container scarrabili) di colorazione omogenea a quelli delle utenze domestiche, in numero variabile in base sia alla capacità produttiva sia allo spazio disponibile e riguarderanno la tipologia di rifiuti differenziati prodotti dalla specifica attività (un ristorante produce rifiuti diversi, per quantità e qualità, da quelli di un ufficio o di un supermercato); le attrezzature più idonee, dunque, saranno consegnate solo a seguito di una preliminare visita e, ad ogni modo, anche per le utenze non domestiche i contenitori carrellati dell'indifferenziato saranno dotati di RFID - Transponder;
- **n. 1 eco-calendario:** che serve a riepilogare le frequenze di conferimento di tutti i giorni dell'anno e per tutte le tipologie di rifiuti, compresi gli orari di aperture del C.C.R. ;
- **n. 1 brochure sul servizio:** che serve a riepilogare le modalità da seguire per la corretta separazione in casa di tutte le tipologie di rifiuti e per la prenotazione dei ritiri a domicilio;
- **n. 1 brochure** sulle *Buone Pratiche per la Prevenzione della Riduzione dei Rifiuti*;
- **n. 1 Tessera "Badge"**, già inizializzata e da utilizzare per il conferimento diretto dei propri rifiuti presso il C.C.R. ;

Per le attività di consegna, è previsto l'impiego di squadre formate da due operatori ed un (eventuale) tecnico coordinatore della stazione appaltante/ditta appaltatrice, che assumono l'incarico di effettuare "materialmente" la consegna delle attrezzature presso le singole utenze.

Preliminarmente, il responsabile tecnico effettua l'analisi dei libri di consegna e conseguentemente procede all'organizzazione dell'attività lavorativa del personale operaio mediante la predisposizione del "carico" giornaliero, ovvero della quantità e della tipologia di attrezzature da consegnare. Successivamente all'attività di carico delle attrezzature sui mezzi, ogni squadra lascia la sede di lavoro e accompagnata dal proprio responsabile tecnico effettua la consegna dei cassonetti assegnati ad ogni singola utenza, seguendo per quanto possibile le indicazioni progettuali - riportate nei cd. libri di posa - circa la tipologia, il quantitativo e il posizionamento degli stessi. La presenza di un tecnico - coordinatore garantisce la risoluzione delle problematiche rilevate in sede di consegna inerenti il numero, la tipologia, il posizionamento dei cassonetti e le modalità di espletamento del servizio.

In tale fase assume notevole rilevanza il contatto diretto con l'utenza: gli addetti sottolineano i caratteri fondamentali della raccolta domiciliare integrata, le modalità di servizio, nonché i benefici che l'attivazione della raccolta differenziata "porta a porta" genera in termini di tutela ambientale (riduzione dei rifiuti, abbattimento dei costi di smaltimento, ecc.).

Alle utenze che ancora non avranno ritirato il KIT viene lasciata una comunicazione scritta con la quale si

invitano le stesse a contattare il gestore del servizio al fine di concordare un appuntamento per la consegna. Tutto ciò può essere richiesto anche chiamando il Numero Verde.

### **Articolo 18**

#### **Modalità specifiche per la raccolta dei principali flussi di rifiuti da raccolta domiciliare da utenze domestiche e condominiali**

Il servizio di raccolta domiciliare delle principali frazioni di rifiuti solidi urbani costituite da frazione organica, carta e cartone, plastica e secco residuo è organizzata tenendo conto della consistenza del numero di famiglie residenti all'interno dei condomini e prevedendo, se necessario, modalità diverse di conferimento dei rifiuti solidi urbani al servizio pubblico.

### **Articolo 19**

#### **Modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani di dimensioni rilevanti (c.d. ingombranti)**

Sono oggetto di raccolte domiciliari su prenotazione cd. "a chiamata" gli ingombranti ed i RAEE pericolosi e non pericolosi ex art. 3 comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 151/2005.

La raccolta di tale tipologia di rifiuti avverrà su prenotazione utilizzando il numero dedicato messo a disposizione dal gestore del servizio di igiene ambientale e comunicato all'utenza attraverso le diverse modalità previste nel piano di comunicazione.

La prenotazione si effettua chiamando al numero dedicato e dichiarando le generalità dell'utenza, l'indirizzo dove effettuare il prelevamento ed il tipo e la quantità di materiale da raccogliere.

Nel caso in cui l'elenco delle prenotazioni, al momento della chiamata, fosse già completo, la prenotazione sarà spostata al prossimo giorno lavorativo utile in cui è previsto tale servizio. Il conferimento si effettua piede portone della propria abitazione. E previsto il servizio al piano solo per particolari utenze.

Il materiale deve essere depositato prima dell'inizio del turno lavorativo di raccolta (anche la sera prima dopo le ore 21:00).

### **Articolo 20**

#### **Modalità di conferimento di rifiuti speciali non pericolosi assimilati da utenze non domestiche**

Il servizio prevede la raccolta di alcune frazioni di rifiuti speciali non pericolosi assimilati provenienti dalle utenze non domestiche, adottando modalità diverse a seconda della consistenza e della tipologia di flusso da intercettare come di seguito rappresentato:

- Raccolta domiciliare: Secco residuo, Frazione organica, Carta e Cartone (raccolta congiunta).Cartone, Plastica, Vetro, Alluminio + Acciaio;
- Raccolta presso il centro comunale di raccolta: E' previsto il conferimento gratuito dell'olio alimentare esausto e di tutte le altre tipologie oggetto di raccolta domiciliare e stradale. L'ARO potrà stipulare specifiche convenzioni con soggetti gestori per il ritiro di quelle particolari categorie di rifiuti per le quali è previsto un processo di riciclaggio;

### **Articolo 21**

#### **Attrezzature e materiali di consumo fornite dal gestore del servizio alle utenze non domestiche**

Alle utenze non domestiche saranno forniti materiali di consumo diversi a seconda della tipologia di flusso intercettato ed utenza servita come di seguito rappresentato.

Nell'intento di agevolare il conferimento separato di scarti recuperabili dei rifiuti speciali non pericolosi da parte delle utenze non domestiche, laddove quest'ultima lo chiedesse e nel caso in cui è possibile accogliere la richiesta nei limiti imposti dal capitolato speciale d'appalto e dagli obblighi contrattuali, potrebbero essere forniti materiali ed attrezzature diverse rispetto alle previsioni del presente Regolamento.

### **Articolo 22**

#### **Frequenza di raccolta domiciliare rifiuti speciali non pericolosi da utenze non domestiche**

Il ritiro della specifica tipologia di rifiuti speciali non pericolosi assimilati (organico, carta e cartone, plastica, imballaggi metallici e secco residuo) sarà oggetto di raccolta a cura del gestore del servizio pubblico secondo il calendario prefissato (giorni ed orari) direttamente presso l'utenza interessata.

## Articolo 23

### Cura, manutenzione e fornitura mastelli e contenitori

E' fatto carico alle singole utenze, domestiche e non, assicurare la pulizia, il lavaggio e la sanificazione dei singoli mastelli e/o contenitori carrellati concessi in comodato d'uso gratuito dalla ditta appaltatrice. La fornitura del primo kit di mastelli e/o contenitori è assicurata a titolo gratuito. Successivamente qualora il mastello dovesse essere smarrito o altro, il costo di ogni ulteriore mastello è di euro 10 e di euro 50 per i contenitori carrellati.

## Articolo 24

### Raccolta rifiuti in aree mercatali

Le operazioni di pulizia delle aree mercatali inizieranno immediatamente alla chiusura delle attività di vendita .

L'intervento di ripristino delle aree mercatali prevede lo svolgimento delle operazioni di raccolta rifiuti di seguito riportate:

- **Raccolta frazione organica:** posizionamento giornaliero di un congruo numero di cassonetti carrellati per la raccolta dell'organico e distribuzione di sacchi compostabili per la raccolta della predetta frazione . Al termine dell'attività di pulizia, i contenitori saranno rimossi; i cassonetti, una volta svuotati, saranno lavati e al termine di queste attività, sarà effettuato il lavaggio degli spazi destinati ai mercati di prodotti alimentari.
- **Raccolta cartoni:** con tale servizio si garantirà la raccolta degli imballaggi essenzialmente prodotti dai venditori di prodotti non alimentari i quali li depositeranno in maniera ordinata ovvero piegati e impilati nei pressi del sito in cui svolgono la loro attività commerciale;
- **Raccolta secco residuo:** saranno forniti, nei giorni di mercato, appositi sacchi che i venditori depositeranno ordinatamente nei pressi del sito in cui svolgono la loro attività commerciale.

Il gestore del servizio, di concerto con gli organi preposti al controllo del territorio, dovrà implementare un'attività energica di sensibilizzazione degli operatori commerciali affinché depositino ordinatamente, accanto ad ogni posteggio, i propri imballaggi di cartone volumetricamente ridotti e le cassette di legno e polistirolo impilate.

Le istruzioni e le raccomandazioni saranno riportati su opposti cartelli affissi nell'area mercatale, oltre che diffuse con pieghevoli da consegnare periodicamente agli ambulanti insieme ai sacchi, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazioni.

## Articolo 25

### Norme generali relative al centro comunale di raccolta

La struttura presente nel comune di Brolo ed adibita a Centro Comunale di Raccolta è ubicata presso la Piazza della Stazione ferroviaria.

Il Centro Comunale di Raccolta sarà aperto tutti i giorni feriali in orari da distribuirsi in fasce antimeridiane e postmeridiane.

Il Centro Comunale di Raccolta sarà condotto nel rispetto delle disposizioni ex Allegato 1 del D.M.A. 8 aprile 2008, così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, nonché secondo le disposizioni di cui al Regolamento di Gestione del Centro Comunale di Raccolta.

## Articolo 26

### Ulteriori norme sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi da strutture sanitarie

Il presente Regolamento si applica anche ai rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani da strutture sanitarie che, conformemente a quanto disposto dal Part. 2 comma 1 lett. g) del D.P.R. n.254/2003, dal Part. 184 c.2 e dall'art. 198. c. 2, lettera g) del D.Lgs. n.152/2006, sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani.

Sono considerati pericolosi quei rifiuti che in relazione al processo che li ha generati o ai materiali da cui essi derivano, possiedono caratteristiche chimico-fisiche o contengono agenti biologici o sostanze pericolose in quantità significative.

Le strutture sanitarie producono diverse tipologie di rifiuti (**rifiuti speciali**):

- alcuni derivati direttamente da attività sanitaria (**rifiuti sanitari**) e suddivisi in base alla pericolosità in pericolosi e non pericolosi.
- altri generati da attività correlate o di supporto a quelle sanitarie.

I rifiuti generalmente prodotti all'interno delle strutture sanitarie suddivisi per tipologie omogenee sono rappresentati dai:

- rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
- rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo.
- rifiuti sanitari non pericolosi.
- rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione.
- rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani.
- rifiuti speciali non pericolosi ma non assimilabili ai rifiuti urbani (es. toner esausti, ecc.).
- componenti delle apparecchiature fuori uso.
- rifiuti speciali pericolosi (es. accumulatori al piombo, componenti contenenti mercurio, ecc.).

I rifiuti prodotti dalle strutture in argomento, tenendo conto che i rifiuti di origine sanitaria sono quelli identificati con CER in cui la prima coppia di cifre inizia con 18 (Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate), possono essere riassunti, in linea di massima ma non esaustiva, nella tabella che segue nella quale i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie, e contrassegnati nella colonna di destra con un asterisco **non possono essere conferiti al sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani**.

RIFIUTI NON PERICOLOSI	CER.	RIFIUTI PERICOLOSI	CER.
Farmaci scaduti	18 01 09	Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo	18 01 03*
Pellicole c lastre fotografiche	09 01 07	Filtri cappa biologica	18 01 03*
Toner per stampa esauriti	08 03 18	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	18 01 06*
		Medicinali citotossici e citostatici	18 01 08*
Resine a scambio ionico sature o esaurite	19 09 05	Rifiuti di amalgama	18 01 10*
		filtri cappa chimica	15 02 02*
		Liquidi di fissaggio	09 01 04*
		Liquidi di sviluppo	09 01 01*
Batterie alcaline	16 06 04	Batterie al nichel-cadmio	16 06 02*
Altre batterie	16 06 05	Accumulatori al Pb	16 06 01*
Piombo	17 04 03	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	15 01 10*
		olio minerale esausti	13 02 08*
Rifiuti ingombranti assimilati agli urbani	20 03 07		
Apparecchiature fuori uso	16 02 14	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi	16 02 13*
Rifiuti assimilabili agli urbani differenziati			
Carta e cartone	20 01 01		
Plastica	20 01 39	Componenti contenenti Mercurio	16 01 08*
Vetro	20 01 02		
Rifiuti assimilati agli urbani non differenziati	20 03 01	Grassi e cere esauriti/Paraffina	12 01 12*

## Articolo 27

### Modalità e tempi di conferimento dei rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani

Solamente i seguenti rifiuti sanitari, *se non rientrano tra quelli classificati come pericolosi*, sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani e possono pertanto essere conferiti all'ordinario circuito di raccolta, **secondo i tempi e le modalità specificatamente previsti:**

- a) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- b) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire in maniera differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; rientrano anche tutti i contenitori vuoti in vetro e plastica che hanno contenuto bevande, acqua minerale, ecc. Inoltre il vetro e la plastica dei fconi vuoti di fleboelisi o sacche o altri contenitori ad esclusione di quelli contaminati con sangue e altri liquidi biologici o venuti a contatto con farmaci antiblastici o altre sostanze pericolose.;
- c) la spazzatura ed i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia e gli imballaggi;
- d) indumenti e lenzuola monouso;
- e) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture;
- f) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue, esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine (solo se completamente vuoti, non considerati rifiuti pericolosi, non contaminati con farmaci antiblastici né visibilmente contaminati da materiale biologico e che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 )

I flaconi vuoti di fleboelisi in vetro o plastica, le sacche ed i contenitori in genere, sono conferibili in maniera differenziata e possono essere conferiti solo se completamente vuoti.

Non possono essere conferiti al sistema di raccolta di r.s.u. contenitori contaminati con sangue o altri liquidi biologici o venuti a contatto con farmaci antiblastici o comunque contaminati da sostanze che li rendano pericolosi.

Sono da intendere rifiuti cartacei assimilati agli urbani e possono essere conferiti in maniera differenziata: le riviste, i libri, i giornali, gli opuscoli illustrativi/pubblicitari, la carta uso ufficio, gli involucri di materiale cartaceo ed i piccoli imballaggi in cartone. Non può essere conferito il materiale cartaceo venuto a contatto con sangue o altri liquidi biologici o comunque contaminato da sostanze che lo rendano pericoloso;

Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:

- a) siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b) non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;
- c) presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli vegetali e di origine animale;
  - polveri;
  - materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato.

Il gestore del servizio, tramite i propri addetti, per ciascun prelievo di rifiuto dalle strutture che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, dovrà accertare puntualmente, anche mediante apertura e controllo visivo dei sacchi, che il materiale conferito sia esclusivamente quello assimilabile. Ove rilevi la presenza di materiale dubbio ha l'obbligo di lasciare il sacco sul posto ed avvertire immediatamente il Comando Polizia Municipale che, effettuate le attività del caso, provvederà all'eventuale deferimento all'A.G. ed all'applicazione delle sanzioni.

Il Comando Polizia Municipale, è incaricato di verificare che tutte le strutture che svolgono attività medica

e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, collocate nel territorio dell'A.R.O. di Brolo, siano in possesso di regolare contratto, con ditta autorizzata, per il conferimento dei rifiuti derivati direttamente da attività sanitaria (rifiuti sanitari).

### **SEZ. III - EROGAZIONE DI ECO-PUNTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN FAVORE DEI CITTADINI VIRTUOSI**

#### **Articolo 28**

##### **Riferimenti Normativi**

La presente sezione disciplina gli incentivi da attribuire al cittadino virtuoso che conferisce i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale.

I rifiuti che possono essere conferiti dai cittadini presso il centro di raccolta sono tutti quelli regolamentati dalla seguente normativa nazionale:

- D.Lgs. n.152 del del 03.04.2006 (norme in materia ambientale) e s.m.i.;
- D.Lgs. n.151 del 25.07.2005 regolamento sul recupero dei rifiuti RAEE.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del mare del 08.04.2008, avente per oggetto *"disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art.183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. n.152 del 3.4.06, e s.m.i."*

#### **Articolo 29**

##### **Principi e Finalità**

Il centro di raccolta comunale costituisce attività di pubblico interesse, basata su alcuni principi fondamentali :

- a) Fornire al cittadino un centro per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti;
- b) Protezione dell'ambiente e della sanità pubblica;
- c) Separazione dei diversi materiali facenti parte dei rifiuti non riutilizzabili;
- d) incentivare il cittadino virtuoso con il riconoscimento di bonus economici sotto forma di detrazione nella parte variabile della tariffa tari.

#### **Articolo 30**

##### **Campi di applicazione e destinatari del servizio**

Il servizio di raccolta differenziata previsto all'interno del C.C.R., ha l'obiettivo di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti ed è rivolto alle utenze domestiche e non domestiche residenti nel territorio comunale. I bonus incentivanti (eco-punti) saranno corrisposti solo alle utenze domestiche che provvedano autonomamente al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta comunale.

#### **Articolo 31**

##### **Orari di aperture**

Il centro di raccolta è aperto al pubblico, secondo il seguente orario:

- Lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30
- martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30
- mercoledì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18.30
- Domenica dalle ore 9 alle ore 12.00

Eventuali variazioni di orario dovranno essere comunicate ai cittadini tramite ordinanza sindacale.

#### **Articolo 32**

##### **Tipologia di rifiuti conferibili**

Il centro comunale di raccolta potrà normalmente accogliere tutte le tipologie previste dal D.M. 8 aprile 2008, classificati dall'art. 184 del D.Lgs. 152/06.

## Articolo 33

### Modalità di conferimento

Il conferimento dei rifiuti differenziati all'interno del Centro di raccolta, è concesso di norma **in forma gratuita**, senza che nulla sia dovuto per nessun motivo. Potranno essere previsti corrispettivi per particolari tipi di rifiuti, così come previsto nel Regolamento di gestione del Centro di Raccolta.

I rifiuti provenienti da attività domestica potranno essere conferiti utilizzando esclusivamente l'apposita TESSERA "Badge" per registrare i conferimenti al Centro di Raccolta. Il **conferimento diretto di alcune tipologie di rifiuti** comporterà l'applicazione di un **punteggio** per **ogni chilogrammo** di rifiuto riciclabile (nel caso di carta, cartoni, vetro, multimateriale) o per singolo pezzo (nel caso di tv, frigo, computer, mobili ecc.) conferito e contenente il rifiuto indicato.

## Articolo 34

### Attivazione delle premialità

Tutte le attività inerenti la gestione e l'assegnazione degli eco-punti sono demandate all'Ente Gestore del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti su disposizione dell'amministrazione comunale.

## Articolo 35

### Bonus incentivante per conferimento diretto

#### Carta e cartone

Gli eco-punti sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso il Centro di Raccolta i rifiuti di carta giornalieri della famiglia tipo. Per i conferimenti non ordinari considerati "eccezionali" (grosse quantità di libri, riviste, giornali e simili, cartoni ecc.) il cui peso non rientra in quello di una produzione normale media, ma riveste appunto carattere di eccezionalità, verrà attribuito un eco-punteggio forfetario di **5 eco-punti carta**, oltre a registrarlo per statistica. Tutto questo al fine di evitare che l'utente possa conferire materiale prelevato e prodotto in comuni limitrofi. A tal fine si procederà a verificare ogni tre mesi i quantitativi conferiti dall'utenza, onde verificarne la corrispondenza alla media familiare della produzione degli ultimi due anni.

#### Plastica, banda stagnata, alluminio

Gli eco-punti sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso l'isola ecologica i rifiuti di multimateriale della famiglia tipo. Ai conferimenti non ordinari considerati "eccezionali" (grosse quantità di scatolette metalliche, plastiche pesanti e simili ecc.) il cui peso non rientra in quello di una produzione normale media, ma riveste appunto carattere di eccezionalità, verrà attribuito un eco-punteggio forfetario di **3 eco-punti multi**, oltre a registrarlo per statistica. Tutto questo al fine di evitare che l'utente possa conferire materiale prelevato e prodotto in comuni limitrofi. A tal fine si procederà a verificare ogni tre mesi i quantitativi conferiti dall'utenza, onde verificarne la corrispondenza alla media familiare della produzione degli ultimi due anni.

#### Vetro pulito

Gli eco-punti sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso l'isola ecologica il vetro selezionato di colore bianco, verde ecc., senza impurità (tappi in plastica, metallici ecc.)

#### Rifiuti ingombranti, beni durevoli e RAEE (tv, frigo, computer, lavatrici, mobili e simili, ecc.)

Questi eco-punti vengono attribuiti per il conferimento diretto di ingombranti di cui alla tabella che segue, possono essere cumulati anche disgiuntamente in quota parte, su quelli accumulati per la carta-vetro-multmateriale, al fine di raggiungere gli scaglioni superiori di maggiore contributo economico.

#### Olio vegetale esausto

Questo particolare bonus viene attribuito per il conferimento diretto di oli vegetali esausti negli apposite contenitori.

## TABELLA ECO-PUNTI

Tipologia di Rifiuto	Unità di Misura (u.m.)	Ecopunti per u.m.	Max punteggio annuale per utenza
Frigo e Climatizzatori	PEZZO	20	40
Tv e Monitor	PEZZO	20	40
Lavatrici	PEZZO	20	20
Lampadine	PEZZO	10	50
Altri Elettrici ed Elettronici	PEZZO	20	40
Batterie e accumulatori	PEZZO	20	40
Bombolette Spray	kg	10	20
Carta e Cartone	kg	2	220
Farmaci	kg	20	10
Imballaggi in Plastica	kg	4	210
Ingombranti	PEZZO	5	30
Lattine	kg	5	20
Legno	kg	2	10
Metallo	kg	2	20
Oli Vegetali	kg	8	80
Pile	kg	20	20
Toner/Cartucce	kg	10	50
Vetro	kg	2	80
Sfalci	kg	2	400

### SCALA DI PUNTEGGIO A CUI CORRISPONDONO AGEVOLAZIONI ALLE SOLE UTENZE DOMESTICHE SULLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA TARI

Da	0	a	249:	nessuna agevolazione
Da	250	a	499:	agevolazione del 10%
Da	500	a	849:	agevolazione del 20%
Da	849	a	1199:	agevolazione del 30%
Da	1200	a	1579:	agevolazione del 40%
Da	1580	a	2041:	agevolazione del 50%
Oltre	2041	:		nessuna agevolazione oltre il 50%

## SEZIONE IV - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

### Articolo 36

#### Soggetti interessati e campo di applicazione

I Soggetti destinatari sono tutti i cittadini dell'A.R.O. di Brolo compresi coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta (porta a porta, c.c.r. ecc.) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate nel presente regolamento. Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente di settore.

Le richieste potranno essere ammesse se la compostiera viene posizionata in un giardino o una superficie scoperta di proprietà dell'utente o data in concessione da terzi.

### Articolo 37

#### Finalità del compostaggio domestico

Il servizio di compostaggio domestico deve essere gestito con gli obiettivi di:

- ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti;
- incentivare il recupero della frazione organica recuperabile;
- promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

### **Articolo 38**

#### **Compostaggio e sgravi**

Le utenze che faranno richiesta di compostiera, non avendo a disposizione il mastello dell'umido, effettueranno il compostaggio domestico non conferendo al pubblico servizio i rifiuti biodegradabili di cucine e mense e avranno diritto ad una riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa Tari .

### **Articolo 39**

#### **Materiali compostabili e materiali non compostabili**

A titolo indicativo e non esaustivo si elencano i materiali da compostare della "*frazione umida e verde*" nel rispetto delle norme vigenti:

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;
- pane rafferma o ammuffito;
- fondi di caffè, filtri di tè;
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d' erba;
- rametti, trucioli, cortecce e potature;
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;
- piccole quantità di cenere di legna;
- gusci d'uova;
- fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette di carta (da compostare moderatamente);
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente);
- deiezioni animali (da compostare moderatamente);
- piccoli quantitativi di ossi;
- Si elencano di seguito i materiali non compostabili:
- plastica, gomma, materiali sintetici;
- vetro e ceramica;
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- legno trattato e/o verniciato;
- farmaci;
- pile esauste;
- materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo;
- qualunque altro scarto che non sia qualificato come compostabile, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

### **Articolo 40**

#### **Metodi di compostaggio consentiti**

Alle Utenze domestiche che aderiranno, é richiesto di effettuare il compostaggio domestico di tutta la frazione umida prodotta (scarti di cucina), unitamente alla frazione ligneo - cellulosa (potature, trucioli, foglie secche etc.) ed eventualmente agli sfalci d'erba o scarti dell'orto. Il sito per il compostaggio domestico deve essere realizzato ad una distanza minima di 10 metri dal confine, preferibilmente in luogo in penombra (al riparo da alberi che in inverno perdono le foglie ed in modo tale che in estate il sole non asciughi eccessivamente il cumulo).

L'A.R.O., di concerto la Ditta Affidataria del Servizio di Igiene Urbana, promuoverà il compostaggio domestico anche attraverso la fornitura di composte e l'informazione alle utenze sulle modalità d'uso degli stessi.

Deve considerarsi, inoltre, che il compostaggio avviene in presenza di ossigeno, a contatto con l'aria, per cui risulta necessario:

- non comprimere il materiale, sfruttare la sua porosità, favorendo così il ricambio di aria

- atmosferica ricca di ossigeno al posto di quella esausta (in cui l'ossigeno è stato consumato);
- rivoltare periodicamente il materiale, in modo da facilitare tale ricambio d'aria; minore è la porosità del materiale (quando sono scarsi i materiali porosi quali il legno, la paglia, le foglie secche, il cartone lacerato) più frequenti dovranno essere i rivoltamenti.

#### **Articolo 41**

##### **Metodi di richiesta e utilizzo della compostiera**

La compostiera viene concessa al cittadino residente, in affidamento a tempo indeterminato dietro presentazione di apposita richiesta.

La compostiera rimane di proprietà dell'A.R.O. che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti.

Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.

Nel caso in cui le domande siano superiori al numero massimo ammissibile stabilito dall'A.R.O. Brolo, verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:

- 1) data di acquisizione al protocollo comunale;
- 2) numero componenti nucleo familiare;
- 3) presenza annuale/stagionale;
- 4) altre considerazioni di opportunità a discrezione del Comune di Brolo.

Si può richiedere la compostiera previa richiesta al numero verde predisposto dal gestore del servizio.

In caso di rinuncia alla pratica del compostaggio domestico va presentata istanza al Gestore del servizio che informerà l'utente circa la procedura per la restituzione della compostiera.

## **SEZIONE V. - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AREE SCOPERTE E LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

#### **Articolo 42**

##### **Aree scoperte e luoghi di uso comune privati**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti o materiali abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco, sentita la sezione provinciale di ARPA, emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

#### **Articolo 43**

##### **Terreni non edificati**

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.

#### **Articolo 44**

##### **Aree occupate da pubblici esercizi**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata,

indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti secondo le modalità della raccolta Porta a porta.

All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

#### **Articolo 45**

##### **Carico e scarico merci**

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali ed alla pulizia dell'area.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del presente regolamento

#### **Articolo 46**

##### **Aree pubbliche occupate da cantieri**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.

E' vietato conferire rifiuti speciali tipicamente inerti quali barattoli di vernice e solventi nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto primo del presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

### **SEZIONE VI - DIVIETI E SANZIONI**

#### **Articolo 47**

##### **Divieti**

Ai sensi delle vigenti norme ed in base al presente Regolamento, oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento, è vietato:

- a. l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, art. 192;
- b. gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e

dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, tranne che nei casi consentiti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;

- c. l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, art. 192,;
- d. ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi sacchi/contenitori, a chi non espressamente autorizzato;
- e. asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
- f. l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- g. introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- h. smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo specifiche previsioni di legge e se approvato dal Gestore della pubblica fognatura, limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
- i. gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori quali cestini getta rifiuti; tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- j. conferire rifiuti speciali quali inerti, barattoli di vernice, solventi nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- k. conferire materiali difforni da quelli concordati con il gestore del servizio;
- l. l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori o in qualunque altra parte del territorio;
- m. immettere nei contenitori residui liquidi;
- n. introdurre materiali accesi o incandescenti;
- o. spostare manomettere o rimuovere i contenitori altrui;
- p. ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione quali manifesti e targhette adesive se non espressamente autorizzato;
- q. introdurre negli appositi sacchetti/contenitori di raccolta differenziata materiali diversi da quelli autorizzati dal Gestore in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;
- r. il conferimento al servizio di raccolta di frazioni di rifiuto urbano per le quali l'utente usufruisca di agevolazioni economiche
- s. esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;
- t. l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dal Comune e dal Gestore per la raccolta dei rifiuti;
- u. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- v. depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza dei contenitori.

E fatto altresì divieto di conferire al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati:

- rifiuti speciali che non siano assimilati ad urbani;
- rifiuti liquidi;
- materiali, metallici e non, che possano recare danno ai mezzi di raccolta;
- rifiuti urbani pericolosi (solventi; acidi; sostanze alcaline; prodotti di fotochimica;
- pesticidi; tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio; apparecchiature fuori uso
- contenenti clorofluorocarburi; oli e grassi contenenti sostanze pericolose;
- vernici, inchiostri, adesivi, resine e detergenti contenenti sostanze pericolose;
- medicinali citotossici e citostatici; batterie ed accumulatori al piombo, al nichel cadmio e al
- mercurio; apparecchiature elettriche-elettroniche contenenti componenti pericolosi; legno
- contenente sostanze pericolose).

E' inoltre obbligo degli utenti:

- a. provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;

- b. conferire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica e nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- c. tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
- d. provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione; i contenitori/sacchi devono comunque essere ubicati esternamente nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
- e. ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, possibilmente imballandoli o legandoli, in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco
- f. ritirare i contenitori da parte dell'utente una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti. I contenitori dovranno inoltre essere custoditi all'interno della propria proprietà,
- g. addetti. I contenitori dovranno inoltre essere custoditi all'interno della propria proprietà,
- h. provvedere alla custodia e pulizia dei contenitori.

Fatto salvo che il fatto non comporti violazione delle norme penali, la violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei successivi artt. 51 e 52.

Le modalità e gli orari di svolgimento del servizio di raccolta vengono fissati in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali del presente Regolamento.

È fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, alle abitazioni private. In caso di aree private di particolare estensione può essere, su richiesta degli interessati, autorizzato l'accesso in dette aree. Tale autorizzazione, rilasciata dal Responsabile dell'esecuzione del servizio, potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il soggetto gestore del servizio, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione, fatto salvo l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

È fatto obbligo a chi effettua il pubblico servizio di evitare lo spargimento dei rifiuti durante la raccolta, di garantire la pulizia della zona circostante il contenitore, nonché di effettuare periodicamente il lavaggio e la disinfezione dello stesso.

In caso di spargimento accidentale dei rifiuti, l'operatore dovrà provvedere immediatamente ad una accurata pulizia.

Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare ed il minor disturbo alla cittadinanza.

Tutti i rifiuti raccolti dovranno essere conferiti ad impianti provvisti di pesa per la redazione del dovuto registro di carico e scarico, secondo le modalità stabilite nella normativa per la redazione del MUD.

## **Articolo 48**

### **Abbandono di rifiuti in aree pubbliche**

Ove avvengano abbandoni abusivi di rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, gli addetti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto a procedere alla raccolta ed al corretto recupero e smaltimento degli stessi, dandone prova, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, fermo restando le sanzioni amministrative previste per Legge e per Regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti.

Chiunque cagioni anche in maniera accidentale, o rischi di cagionare il superamento dei parametri minimi di inquinamento dei suoli è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006 e deve provvedere alla bonifica del sito in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 e seguenti del sopra citato decreto.

## **Articolo 49**

### **Controlli**

Sono demandate agli organi di Polizia Municipale territorialmente competenti la verifica del rispetto delle

disposizioni del presente Regolamento sul territorio comunale da parte di chiunque.

Ai sensi dell'art. 158 c.2 del D.Lgs. n.12/1983 le funzioni e i compiti di polizia amministrativa sono di competenza delle regioni e dei comuni mentre, ai sensi dell'art. 50 c. 5 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco, per i casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, può adottare ordinanze contingibili ed urgenti a carattere locale quale rappresentante della comunità locale.

E facoltà del Sindaco, al fine di integrare l'attività di istituto svolta dalla Polizia Municipale e rendere più efficace e capillare il controllo sui comportamenti dell'utenza, nominare con propria Ordinanza, in virtù dei poteri riconosciuti alle amministrazioni comunali dall'art. 118 della Costituzione Italiana, un congruo numero di "Ausiliari Ambientali".

Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse, per sé, o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo.

Le segnalazioni ed i reclami degli utenti debbono essere sempre recepiti e riscontrati, sia che richiedano interventi operativi, sia che necessitino soltanto di una risposta informativa.

## Articolo 50

### Penalità per il gestore del servizio di igiene ambientale

Salvo che il fatto non costituisca reato o sia tale da richiedere l'applicazione di sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti, in caso di inosservanza delle norme contrattuali e/o difformità nell'espletamento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati, rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento o dal disciplinare annesso al contratto di appalto, il Responsabile dell'Ufficio Comune applicherà le sanzioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dal Regolamento approvato con DPR 207/2010.

L'inadempienza grave dell'appaltatore determinerà la risoluzione in maniera unitaria del contratto stipulato dell'ARO BROLO.

## Articolo 51

### Sanzioni

L'ARO informa le utenze non domestiche circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, **le violazioni sull'improprio conferimento dei rifiuti**, il mancato rispetto dei "Criteri quantitativi" e delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento, comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n.689 del 24/11/1981 e s.m.i.

**E vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata.**

**Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste:**

- dall'art. 255 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 205/2010)- Abbandono di rifiuti - da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per violazioni delle disposizioni di cui agli art. 192, comma 1 e 2, art. 226, comma 2, e art. 231, comma 1 e 2. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
- dall'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzati. Fatto salvo quanto precede, se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, è prevista la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi, e la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il ricavato delle sanzioni potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo

smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico).

## **Articolo 52**

### **Sanzioni specifiche**

Alle violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, fatte salve le sanzioni di carattere penale e quelle fissate dalla normativa vigente, sono applicate, tenendo conto della gravità della violazione stessa ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 689/1981, le sanzioni di cui all'**Allegato A)**: *"Sanzioni per il mancato rispetto delle norme comportamentali nella raccolta dei rifiuti"*

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento possono, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

## **Articolo 53**

### **Adeguamento a piani e norme**

Nel presente Regolamento si intendono recepiti i contenuti del Piano di Intervento dell'A.R.O. di Brolo, approvato dal Dipartimento Regionale Rifiuti e acque con DDG n° 2125/2013 del 27.11.2013;

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.

Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica. In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

## **Articolo 54**

### **Abrogazione di norme - Entrata in vigore**

Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed o regolamenti vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

Per tutte le parti in contrasto con altra disciplina regolamentare, nell'applicazione prevarrà quanto contenuto nel presente regolamento.

## Allegato "A"

### SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME COMPORTAMENTALI NELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

	Violazione	Min €	Max €	Pagamento in misura ridotta €
1	esposizione di materiali difformi da quelli prescritti	50,00	500,00	100,00
2	esposizione di mastelli/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati	50,00	500,00	100,00
3	conferimento di rifiuti speciali nei contenitori/mastelli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	50,00	500,00	100,00
4	uso di mastelli di colore e formato diversi da quelli forniti dal Gestore	50,00	500,00	100,00
5	uso improprio dei mastelli e dei contenitori forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti	50,00	500,00	100,00
6	abbandono e deposito di rifiuti di qualsiasi natura e quantità in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico;	50,00	500,00	100,00
7	Mancato conferimento dei rifiuti da beni durevoli presso i rivenditori degli stessi, i centri di gestione all'uopo istituiti ovvero presso il CCR	50,00	500,00	100,00
8	Abbandono di rifiuti	300,00	3.000,00	600,00
9	Mancata osservanza dei divieti e dei criteri di comportamento	50,00	500,00	100,00
10	Uso improprio dei contenitori e materiali forniti	50,00	500,00	100,00
11	Mancata osservanza dei criteri di raccolta differenziata	50,00	500,00	100,00
12	Incendio dei rifiuti solidi di qualsiasi natura, materiali plastici e pneumatici. Fatto salvo che comporti più grave violazione	100,00	1000,00	200,00
13	A. Mancata pulizia dei terreni privati edificati e non edificati.	100,00	500,00	200,00
	B. <u>Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti</u>	25,00	150,00	50,00
14	A. Mancata gestione dei rifiuti nei mercati.	100,00	500,00	200,00
	B. <u>Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.</u>	75,00	500,00	150,00
15	A. Mancata pulizia di aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo.	150,00	500,00	200,00
	B. <u>Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.</u>	75,00	500,00	150,00
16	A. Mancata pulizia aree adibite a luna park, circhi, manifestazioni pubbliche.	100,00	500,00	200,00
	B. <u>Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.</u>	50,00	150,00	100,00
17	A. Abbandono di rifiuto durante le operazioni di carico e scarico.	100,00	500,00	200,00
	B. <u>Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti</u>	50,00	150,00	100,00
18	Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali.	100,00	500,00	200,00
19	Sporco da deiezioni di animali in suolo pubblico.	50,00	500,00	100,00
20	A. Abbandono di residui da attività di costruzione in suolo pubblico e privato ad uso pubblico.	100,00	500,00	200,00
	B. <u>Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti .</u>	25,00	150,00	50,00
21	Imbrattamento con manifesti, scritte o altro sui contenitori per l'igiene urbana.	50,00	500,00	100,00